



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^^^

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5	DEL 28-05-2022
-------------	-----------------------

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE (PEF) 2022/2025.
--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **Prima** convocazione in Sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NIGRO Pietro	P	AMODEO Domenico	A
LONGO Giuseppe	P	MADERA Luigi	A
CERMINARA Candida	A	CAPALBO Francesco	A
PUGLIESE Giuseppe	P	PIZZUTI Anna	P
ALBIDONE Domenico	P	RIZZO Filimena	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. **NIGRO Pietro** nella sua qualità di **SINDACO**, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **ALOISIO TERESA**.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine giorno illustrando all'assemblea il contenuto della proposta di deliberazione.

A conclusione del suo intervento il Sindaco-Presidente apre la discussione sul punto all'o.d.g.

Non intervenendo nessun consigliere comunale invita i presenti a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità sopra indicata rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f) della legge 27/12/2017, n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c) della legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli associati;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 (MTR-2);

RICHIAMATA, ALTRESÌ, la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Pietrapaola l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per i rifiuti è ancora in fase di strutturazione e pertanto non è operante l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'articolo 16 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

DATO ATTO CHE, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO CHE per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO Che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO CHE il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO CHE l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO CHE per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO CHE la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO CHE il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO, ALTRESÌ, CHE il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO CHE per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui

ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO CHE dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;
- e) istanza di superamento del limite di cui all'art. 4 del MTR-2;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

VISTO il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022/2025 e del P.E.F. 2022 per la determinazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, e utilizzando gli schemi tipo approvati con determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, comprensivo dei costi e dei ricavi relativi alle fasi delle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo di €. 323.266,00 di cui per costi fissi €. 118.719,00 e per costi variabili € 204.547,00, come analiticamente dettagliato nell'allegato PEF 2022/2025;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti previsti dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e determinazione n. 2/DRIF/2021 e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ACQUISITA la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF), attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, come attestata dal legale rappresentante dell'Ente;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di"*

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;*
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*
- Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dell'11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 dell'11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.12.2015;
- Il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 6, votanti n. 6, astenuti n. =====, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. =====

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, tutte qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

- 1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE**, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022/2025 e del P.E.F. 2022 per la determinazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dei seguenti allegati:
 - Piano Economico Finanziario (PEF) (Allegato A);
 - La relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (Allegato B);
 - La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato C);
- 2) DI DARE ATTO CHE:**
 - Il PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e nella determinazione dell'ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e con quanto altro stabilito dai provvedimenti ARERA in materia, e utilizzando gli schemi tipo approvati con determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, comprensivo dei costi e dei ricavi relativi alle fasi delle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2022 di €. 323.266,00, di cui per costi fissi €. 118.719,00 e per costi variabili € 204.547,00;
 - Il PEF è stato validato all'interno dell'Ente mediante attestazione del legale rappresentante, non essendo stato costituito ed operante l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO);
- 3) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione come previsto dai provvedimenti ARERA vigenti in materia ed in particolare dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, dando atto che *“Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità,*

si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";

Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato:

presenti n. 6, votanti n. 6, astenuti n. =====, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. ===

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to CESARIO Aurelio Antonio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in ordine alla sua regolarità contabile e si appone contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TERESA ALOISIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

II SINDACO
F.to Dott. Pietro NIGRO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 07-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 07-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 28-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 07-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 07-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Geom. Aurelio Antonio CESARIO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO
al Piano Economico Finanziario 2022-2025
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Pietrapaola, 24/05/2022

Indice

1 Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	3
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
2 Descrizione dei servizi forniti (G)	4
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	4
2.2 Altre informazioni rilevanti	6
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	6
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	7
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	7
3.1.2 Dati tecnici e di qualità.....	7
3.1.3 Fonti di finanziamento.....	7
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	7
3.2.1 Dati di conto economico.....	8
3.2.2 Focus sugli altri ricavi	10
3.2.3 Componenti di costo previsionali.....	10
3.2.4 Investimenti.....	10
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale.....	11
4 Attività di validazione	11
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	13
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	14
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	15
5.1.3 Coefficienti C116	16
5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità	16
5.2.1 Componente previsionale CO ₁₁₆	17
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	17
5.2.3 Componente previsionale COI.....	17
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	17
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	17
5.4.1 Determinazione del fattore b.....	18
5.4.2 Determinazione del fattore w.....	18
5.5 Conguagli.....	19
5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario	22
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	22
5.8 Rimodulazione dei conguagli	22
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	22
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	23
5.11 Ulteriori detrazioni.....	23

1 Premessa

Il presente documento è stato redatto dal **Comune di Pietrapaola** sito nella provincia di Cosenza, in qualità di Ente territorialmente competente, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

A seguito della stessa i capitoli 1, 4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del gestore **E.W. & T. s.r.l. Eco Works e Trans** fino ad aprile 2021, per poi essere sostituito dalla **ECOROSS s.r.l** che ancora oggi gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia indifferenziati che differenziati nonché il servizio di spazzamento e lavaggio strade, in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di Pietrapaola per il quale si è provveduto a redigere il PEF finale quadriennale (periodo regolatorio 2022-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è gestito dal Comune per quanto di sua competenza e dalla società **ECOROSS s.r.l.** affidataria della raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati nonché dello spazzamento e lavaggio strade.

Il Comune ha provveduto a svolgere anche le funzioni dell'Ente Territorialmente competente, in quanto non presente nell'ambito di riferimento.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il presente documento è stato redatto dal Comune di Pietrapaola sito nella provincia di Cosenza, in qualità di Ente territorialmente competente, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'E.T.C. ha provveduto a redigere il PEF finale.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La descrizione del servizio che segue sono riferite all'anno 2022 in quanto il servizio da maggio 2021 è stato affidato alla Ecoross s.r.l. che è subentrata alla E.W. & T. s.r.l. Eco Works e Trans.

Al Comune, in qualità di gestore competono le attività di:

- Rapporto con gli utenti.

Mentre alla società ECOROSS s.r.l. affidataria del servizio competono le attività:

- Raccolta e trasporto;
- Trattamento e recupero;
- Trattamento e smaltimento;
- Spazzamento e lavaggio strade (da maggio 2021 svolte da Ecoross s.r.l., precedentemente svolto da operai comunali);

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di:

➤ gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:

- La gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- L'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata mediante modello unificato F24, di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il dovuto annuale in tre rate.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua telefonicamente, mediante posta elettronica o mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero negli orari di apertura al pubblico pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente raggiungibile al link www.comune.pietrapaola.cs.it.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi Comunale provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

La gestione dei crediti è affidata a Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Ecoross svolge il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale di Pietrapaola sin dal 01.05.2021, in forza dell'affidamento di cui al verbale di consegna lavori del 26.04.2021 e con scadenza prevista per il 30.04.2024.

Il servizio affidato comprende sia le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, sia le attività di spazzamento manuale e svuotamento cestini gettacarte.

Si specifica inoltre che la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è incluso nel servizio integrato di gestione dei RU.

Nel servizio è compresa la raccolta di rifiuti abbandonati nei pressi dei contenitori stradali, quella dei rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriale e la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, mentre è esclusa la raccolta ed il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.

Nel territorio è attiva una modalità di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale. Le frequenze di raccolta sono le seguenti:

- Frazione organica 2 volte a settimana
- Rifiuti indifferenziabili 1 volta a settimana
- Carta 1 volta a settimana
- Multimateriale leggero 1 volta a settimana
- Vetro 1 volta a settimana

Per le utenze commerciali le suddette frequenze sono incrementate in base alle esigenze.

Il comune non è dotato di un centro di raccolta comunale.

Gli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti presso l'impianto di trattamento Ecoross, dove sono sottoposti ad attività di cernita preliminare, trattamento, imballaggio e deposito preliminare prima del conferimento al circuito di raccolta CONAI, mentre per la frazione organica, sfalci di potatura e rifiuti indifferenziabili è previsto esclusivamente il conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento indicati dall'Ente, con oneri di smaltimento a carico dello stesso.

Il servizio non prevede attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti né l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che resta in carico all'Ente.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

➤ **raccolta e trasporto, in particolare svolge:**

- la raccolta secondo il modello porta a porta spinta, con frequenze giornaliere o settimanali di raccolta, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che differenziati;
- l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi a conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

➤ **trattamento e recupero, con**

- le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;

➤ **spazzamento e lavaggio strade**

- le attività di spazzamento e lavaggio delle strade da aprile 2021 viene svolto dalla Ecoross s.r.l. quale affidataria del servizio, mentre prima veniva svolta in proprio da personale interno al Comune.

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **ha in corso una procedura** di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non ha** ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non ha** sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

Il gestore Ecoross s.r.l. allo stato attuale non si trova in una qualsiasi situazione di crisi patrimoniale, che non esistono ricorsi pendenti e sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio, né a carico della società, né a carico dei propri rappresentanti legali.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il comune di Pietrapaola, in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relazione di seguito i dati riferiti a ciascuna annualità del periodo 2022-2025 inseriti nell'Allegato 1.

Il Comune/gestore dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020¹, con una popolazione residente al 31.12.2020 di 1.045 abitanti ha un valore di raccolta dei rifiuti pari a **366 tonnellate** (totale RU), di cui **186 tonnellate** di rifiuti relativi alla raccolta differenziata per una percentuale **del 51 %** che posiziona il Comune sopra/sotto/in media con i fabbisogni standard (dei comuni appartenenti al medesimo cluster).

¹ In base ai dati pubblicati nel Rapporto ISPRA RU uscito a dicembre 2020.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel 2021, pertanto **non** emerge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente PG da parte e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

Considerati i buoni risultati raggiunti nel territorio di Pietrapaola in termini di percentuali di raccolta differenziata, il servizio svolto dal gestore a partire dalla data di avvio del servizio, non ha previsto notevoli cambiamenti nelle attività erogate o variazioni in merito al perimetro gestionale, limitandosi al miglioramento delle attività relative allo spazzamento stradale ed al decoro urbano.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2021 e pertanto non si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale introdotte da ARERA per assorbire gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio reso.

Codesto Ente comunque garantisce l'impegno al miglioramento costante delle proprie prestazioni.

Per la valorizzazione dei coefficienti CQ, COI e C116 si rimanda pertanto alle successive valutazioni dell'Ente Territorialmente competente.

A partire dal 2022 saranno avviate campagne di informazione, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta.

Per quanto riguarda gli imballaggi, conferiti presso l'impianto Ecoross s.r.l., gli stessi presentano una percentuale di impurità/frazioni estranee tra il 5 ed il 10% per i materiali cellulosici ed il vetro di poco superiore al 20% per il multimateriale.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, e il gestore **non si** avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il presente PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Tali dati sono imputati dal gestore/Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A (MTR-2) che disciplina i costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario.

I costi riconosciuti, opportunamente riclassificati² nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale;

² Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

sono stati determinati³

- per il 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2020);
- per il 2023 sulla base dei dati di bilancio consuntivo o preconsuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2021) o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- per il 2024-2025 ci si avvale dei dati confluiti nel PEF 2023.

PEF 2022 - 2025	2022	2023
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	€ 24.601,00	€ 46.355,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	€ 43.058,00	€ 43.617,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	€ 1.152,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	€ 124.407,00	€ 100.886,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	€ 28.815,00	€ 43.317,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	€ 19.626,00	€ 19.606,00
Costi generali di gestione CGG	-	€ 7.415,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-
Altri costi COAL	-	€ 2.193,00
Costi comuni CC	€ 32.935,00	€ 29.215,00
Ammortamenti Amm	€ 6.183,00	€ 6.183,00
Accantonamenti Acc	€ 43.354,00	€ 35.098,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-
- di cui per crediti	€ 43.354,00	€ 35.098,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	€ 3.817,00	€ 3.946,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-
Costi d'uso del capitale CK	€ 53.354,00	€ 45.226,00

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dal Comune/gestore sui su tali dati al fine di agevolare l'attività dell'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a* le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2, dal Bilancio consuntivo a-2 per il 2022 e dal Bilancio preconsuntivo a-1, per gli anni 2023-2024-2025.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;

³ Art. 7.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

- attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di seguito.

Per quanto riguarda i costi d'uso del capitale l'ETC ha valorizzato la componente **Acc a** secondo le disposizioni all'art. 16 del MTR-2, considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie

In particolare, gli **accantonamenti relativi ai crediti** sono stati individuati e imputati nel presente PEF nel rispetto del limite dell'art. 16.2 del MTR-2 per cui *“nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11, come di seguito evidenziato:*

Servizio TARI anno	Importo	Importo inserito nel PEF	% applicata
2020	€ 130.192,18	€ 43.354,00	33,30
2021	€ 140.110,00	€ 35.098,00	25,05

Per non incidere molto sulle tariffe e per rispettare il limite massimo dei costi totali imposto dall'autorità, l'Ente Territorialmente Competente ha deciso di valorizzare gli accantonamenti relativi ai crediti inserendo le percentuali di cui alla tabella precedente.

Nella compilazione dell'allegato 1, da parte dei gestori, si è fatto riferimento esclusivamente alla scheda IN_BIL_GEST_20 per quanto riguarda il gestore E.W. & T. s.r.l. Eco Works e Trans, mentre per la scheda IN_BIL_GEST_21, è stata compilata in riferimento ai primi quattro mesi, mentre la Ecoross s.r.l., ha compilato gli otto mesi rimanenti, avendo avviato il servizio in data 01.05.2021. In tale scheda sono stati presi in considerazione i costi del servizio prestato a favore del comune di Pietrapaola, derivanti dai dati contabili relativi al periodo di gestione 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il gestore Ecoross s.r.l., considerato che oltre al comune di Pietrapaola la gestisce i servizi di igiene urbana per conto di numerosi Enti pubblici e privati, e che tutte le scritture contabili confluiscono in un bilancio unico, si specifica che alcuni costi di gestione generali, sono stati attribuiti secondo stime, applicando la percentuale di costi in base all'incidenza della commessa Pietrapaola, sull'intero bilancio aziendale Ecoross s.r.l.. Esclusivamente ad uso interno i costi sostenuti per i vari cantieri sono separati mediante una gestione contabile per “centri di costo”, alla quale si è fatto riferimento per la redazione del PEF.

In particolare sono stati sommati tutti i costi relativi a materie di consumo e merci, per acquisto servizi, godimento beni di terzi, costi del personale, oneri finanziari, ammortamenti etc.

In base ai quantitativi dei rifiuti raccolti in ognuno degli anni presi in esame, tali costi sono stati riparametrati secondo le percentuali di raccolta, in modo da ottenere i costi di Raccolta e trasporto Rsu ed i costi della Raccolta differenziata.

A titolo di esempio, una volta desunto dal bilancio il costo relativo al personale da attribuire al cantiere, lo stesso è stato attribuito per il 65% alla voce Costi della Raccolta Differenziata (CRD) e per il 35% alla voce Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT).

I costi di smaltimento della frazione organica nonché dei rifiuti non differenziabili, essendo direttamente a carico dell'Ente, non sono stati ricompresi nel PEF.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{SC,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

L'entità dei ricavi è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 2/DRIF/2021.

Per quanto riguarda l'appalto al gestore Ecoross s.r.l. avviato da 01.05.2021, lo stesso prevede il riconoscimento dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, a favore di Ecoross s.r.l.

Come detto tutti i rifiuti assimilabili al circuito CONAI (plastica, carta, vetro etc.), sono stati conferiti presso la piattaforma autorizzata Ecoross s.r.l., sita nel comune di Corigliano-Rossano, convenzionata con i principali consorzi di filiera del CONAI.

In tale piattaforma avviene la selezione e cernita, nonché l'imballaggio dei materiali, ai fini del successivo conferimento presso i centri di recupero indicati dal CONAI, con trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata prodotti in tutti i comuni gestiti da Ecoross s.r.l.

Anche in questo caso, considerato che i consorzi del circuito CONAI, riconoscono ad Ecoross s.r.l. i contributi complessivamente in base all'intero quantitativo conferito, per la definizione dei ricavi CONAI, è stato utilizzato uno schema di calcolo secondo il quale, in base ai quantitativi prodotti nel cantiere, una volta detratta una percentuale stimata di scarti, il quantitativo della frazione ottenuta è stato moltiplicato per le somme unitarie medie riconosciute dai vari consorzi, ottenendo una somma attribuibile al cantiere di Pietrapaola.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, **non** sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, al momento non sono stati valorizzati.

3.2.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 **non** si sono considerati investimenti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per ciascun anno del periodo 2022-2025, e per quanto di sua competenza **non** opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Non sono presenti, infatti, né cespiti né infrastrutture utilizzati nel servizio di gestione dei rifiuti per il presente ambito tariffario.

4 Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente, come previsto dall'art. 28 dell'Allegato A del MTR-2, ha provveduto, al fine di predisporre il presente PEF per il quadriennio 2022-2025, a:

a) verificare i dati

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;

b) verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario sia del Comune che del/dei gestore/i,

c) determinare i parametri e i coefficienti di propria competenza;

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando, per i servizi concessi in gestione, i dati trasmessi dalla società **E.W. & T. SRL ECO WORKS E TRANS** per l'anno 2021 e i primi quattro mesi del 2021 e dalla società **ECOROSS s.r.l.** per gli ultimi 8 mesi del 2021, raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per l'annualità 2020, con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.

Si riporta di seguito la sintesi dei dati confluiti nel PEF finale:

PEF 2022 - 2025	2022	2023	2024	2025
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	24.601,00	46.355,00	46.355,00	46.355,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	43.058,00	46.617,00	46.617,00	46.617,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	124.407,00	100.886,00	100.886,00	100.886,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	7.689,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(I+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+o)AR_{sc}$	5.075,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	1.817,00	1.948,00	1.172,00	1.184,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	15.740,00	15.874,00	15.874,00	15.874,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	204.547,00	207.743,00	206.647,00	206.979,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	28.815,00	43.317,00	43.317,00	43.317,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	19.626,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00
Costi generali di gestione CGG	13.309,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi $COAL$	0,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00
Costi comuni CC	32.935,00	29.215,00	29.215,00	29.215,00
Ammortamenti Amm	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00
Accantonamenti Acc	43.354,00	35.098,00	35.098,00	35.098,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	43.354,00	35.098,00	35.098,00	35.098,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	3.817,00	3.946,00	3.556,00	3.167,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $RLIC$	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	53.354,00	45.226,00	44.837,00	44.447,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	3.616,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	118.719,00	119.505,00	120.525,00	120.136,00
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	323.266,00	327.248,00	327.492,00	327.114,00
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	323.266,00	327.248,00	327.492,00	327.114,00

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

È stato acquisito da parte dei gestori **E.W. & T. s.r.l. Eco Works e Trans**, ed **Ecoross s.r.l.** i PEF con i seguenti elementi, che si allegano:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo riportate nei PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2*.

Sono infatti stati indicati dal gestore **E.W. & T. s.r.l. Eco Works e Trans** per l'anno 2020:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio *COAL*, oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:

- descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
- attività effettuate;

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie⁴

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max} a$) ammesse dalla Delibera ARERA

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

⁴ Art. 4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,25%
QL_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,50%	1,00%	2,00%
ρ_a	1,50%	2,00%	2,50%	3,45%

	2022	2023	2024	2025
ΣT_a	323.266,00	327.248,00	327.492,00	327.114,00
TV_{a-1}	170.254,00	204.547,00	207.743,00	206.967,00
TF_{a-1}	155.746,00	118.719,00	119.505,00	120.525,00
ΣT_{a-1}	326.000,00	323.266,00	327.248,00	327.492,00
$Ta/Ta-1$	1,00	1,00	1,02	1,00

	2022	2023	2024	2025
ΣT_{max}	323.266,00	327.248,00	327.492,00	327.114,00
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	NO	NO	NO	NO
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO	NO	NO

Non si evidenzia il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022-2025 e pertanto **non** si rende necessario presentare Istanza all'Autorità⁵.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Tale coefficiente deve essere scelto all'interno di uno dei range previsti dalla tabella sottostante attraverso opportune valutazioni relative a

- risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020),
- risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_{1a}) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_{2a}) rispetto agli obiettivi comunitari.

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	$(1+\gamma_a) \leq 0,5$		

⁵ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

LIVELLO AVANZATO ($1+y_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$
---------------------------------------	--	---

		2020		2021
	T_{2020}	320.705,00	T_{2021}	326.000,00
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	q_{2020}	366,00	q_{2021}	450,00
	$CU_{eff2020}$ [cent€/kg]	87,62		72,37
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	46,10		46,10

Mentre per le valutazioni in merito al *parametro* y_a , direttamente legato alle valutazioni effettuate per la scelta del fattore di sharing, si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione.

Alla luce delle valutazioni esposte, l'Ente territorialmente competente, ha ritenuto **soddisfacente** la qualità ambientale delle prestazioni e con *Cueff superiore* al *Benchmark di riferimento*, ha scelto i seguenti coefficienti X_a :

	2022	2023	2024	2025
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QL_a e PG_a all'interno dei range previsti dall'Autorità⁶ nei quadranti dello schema sottostante:

	PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

⁶ Art. 4.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

--	--	--

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante:

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO

La pianificazione quadriennale suesposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente QL_a e PG_a:

	2022	2023	2024	2025
QL _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficienti C116

Il coefficiente permette la copertura delle componenti CO_{116exp,tv,a} e Co_{116exp,tf,a}, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Nello specifico caso **non** si prevedono uscite di utenze dal servizio pubblico, come evidenziato al punto 5.2.1, e pertanto i valori scelti per ciascun anno del quadriennio sono i seguenti:

	valore massimo	2022	2023	2024	2025
C _{116a}	3,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

Il Comune di Pietrapaola, in qualità di Ente territorialmente competente, **non ha** valorizzato i coefficienti suesposti in quanto **non ha** previsto le seguenti componenti di costo (CO116, CQ e COI) di natura previsionale, associati al raggiungimento di specifiche finalità⁷.

Costi previsionali parte variabile	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
COI _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

Costi previsionali parte fissa	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷ Art. 9 e 10, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

CQ _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
COI _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito si motiva le scelte operate da codesto Ente per l'individuazione dei valori di costi inseriti nel presente PEF pluriennale.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente **non** evidenzia una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Non si evidenziano **oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso**, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità⁸ che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni⁹

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Nello specifico caso:

- **Non** si evidenziano **oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- **Non** si evidenziano **oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

Se l'ETC decide in favore della valorizzazione è necessario definire ex ante e rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$).

L'Ente Territorialmente competente ha operato le seguenti valutazioni per il 2022 e, in previsione, per gli anni a seguire:

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

⁸ Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁹ Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

% raccolta differenziata	51,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

L'Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori:

	2022	2023	2024	2025
γ_1	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
γ_2	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
γ	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
$1+\gamma$	0,70	0,70	0,70	0,70

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che è presente un solo il comune stesso, e il valore di "b" è lo stesso e per tutti gli anni del periodo di riferimento (2022-2025), come rendicontato nella tabella seguente:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
b	0,3 ÷ 0,6	0,60	0,60	0,60	0,60

5.4.2 Determinazione del fattore w

L'Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , definisce i seguenti valori di ω ¹⁰ per gli anni del quadriennio:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
ω_a		0,10	0,10	0,10	0,10

¹⁰ Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica i seguenti valori complessivi delle componenti a conguaglio¹¹:

	2022	2023	2024	2025
RCTOT,TV,a	1.817,00	1.948,00	1.172,00	1.184,00
RCTOT,TF,a	0,00	-1.410,00	0,00	0,00
RCTOT, a	1.817,00	538,00	1.172,00	1.184,00

Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili¹² sia per quelle riferite ai costi fissi¹³:

¹¹ Art. 17.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹² Art. 18 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹³ Art. 19 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Parte variabile	2022	2023	2024	2025
RC_{TOT,TV,a}	1.817,00	1.948,00	1.172,00	1.184,00
Quota residua relativa a RC _{ND,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RC _{U,TV}	732,00	825,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	1.085,00	1.123,00	1.172,00	1.184,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	1.085,00	1.123,00	1.172,00	1.184,00
Scostamento CO _{S,exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento CO _{V,exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero CO _{I,exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente C _{Q,exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte fissa	2022	2023	2024	2025
RC_{TOT,TF,a}	0,00	-1.410,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TF}	0,00	-1.410,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COV _{exp,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero COI _{exp,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **sussistenza** dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato A e pertanto **ritiene** necessario intervenire sulle entrate tariffarie negli anni del quadriennio con **una** delle facoltà concesse dall'Autorità:

- Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo¹⁴;
- **Rimodulazione dei conguagli**¹⁵;
- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale¹⁶;
- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza¹⁷.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente **non reputa** necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili.

	2022	2023	2024	2025
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso, di **avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025 (come riportato nel paragrafo 5.5).

Tale rimodulazione viene giustificata in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, non ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

	2023	2024	2025
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - TOTALE	0,00	0,00	0,00

¹⁴ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁵ Art. 17.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁶ Art. 4.5, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁷ Art. 4.1, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente **non evidenziando** la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, **non ritiene** necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita¹⁸.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni¹⁹ previste ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 così come individuato nel 2020 e nel 2021.

Pietrapaola, 24/05/2022

¹⁸ determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁹ Art. 1.4 MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL SOTTOSCRITTO NIGRO PIETRO
NATO A CALOVETO (CS)
IL 10/10/1956
RESIDENTE IN PIETRAPAOLA (CS)
VIA VIA MARGHERITA N. 4
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)**
AVENTE SEDE LEGALE IN **PIETRAPAOLA (CS)** IN VIA ROMA N. 55, CODICE FISCALE 87000290780 E P.I.
03399400781
TELEFONO: **0983 994013**
INDIRIZZO E-MAIL: protocollogenerale@comune.pietrapaola.cs.it
INDIRIZZO PEC: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

IN RIFERIMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- **CHE** I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 E 2, SONO VERITIERI;
- **CHE** LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- **CHE** IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Pietrapaola, 24/05/2022



IL SINDACO
(Dott. Pietro NIGRO)